



COMUNE DI SOVICILLE

Provincia di SIENA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione N. 96 Data: 08/12/2025

OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE - CONFERMA TARIFFE PER L'ANNO 2026

Il giorno otto dicembre duemilaventicinque, alle ore 18:30 si riunisce la Giunta Comunale.

Risultano all'appello nominale:

NOMINATIVO	INCARICO	PRESENZA
Gugliotti Giuseppe	Presidente	Presente in Videoconferenza
Parrini Federica	Membro	Presente in Videoconferenza
Calabresi Claudio	Membro	Presente in Videoconferenza
Verzulli Francesco	Membro	Presente in Videoconferenza
Fanti Giulia	Membro	Presente in Videoconferenza

Presiede il Dott. Giuseppe Gugliotti, nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il segretario comunale, Dott. Terreni Mirko, per le funzioni previste dall'art. 97, c. 4, lett. a), DLGS 267/2000.

Il Sindaco, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la riunione.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il T.U. degli EE.LL. approvato con D.lgs 267/2000 del 18/08/2000

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, così come modificato dal D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, "Approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici" che cita: "1. Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione";

VISTO l'art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come sostituito dall'art. 27 comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che cita: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1 comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che cita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO l'art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come sostituito dall'art. 27 comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che cita: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1 comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.....omissis....";

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che cita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce la data del 31 dicembre entro la quale deliberare il Bilancio di Previsione per un orizzonte temporale almeno triennale;

PRESO ATTO del comma 836 dell'art. 1 della L. 160/2019, con decorrenza 1 dicembre 2021 sono stati soppressi l'obbligo di istituzione, da parte del comune, del servizio delle pubbliche affissioni e l'obbligo di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione delle stesse nei rispettivi siti internet istituzionale;

CONSIDERATA la Deliberazione di C.C. n. 4 del 9/03/2022, con la quale l'Ente ritiene opportuno mantenere la competenza esclusiva per il servizio delle pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Sovicille, anche successivamente alla data del 1 dicembre 2021;

PRESO ATTO che con Deliberazione di C.C. n. 4 del 9/03/2022 sono state approvate le modifiche al Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria, delle affissioni, del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e del canone di occupazione delle aree di mercato, adeguando lo stesso alle nuove disposizioni normativa che hanno interessato le materie oggetto del presente Regolamento;

PRESO ATTO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 26/11/2025 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (Dup) triennio 2026/2028;

DATO ATTO che la Legge 160/2019, articolo 1, commi 816-847, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" istituisce a decorrere dal 2021 il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province, prevedendo altresì che lo stesso è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

PREMESSO che, alla luce di quanto sopra, i previgenti tributi sono sostituiti dal presente Canone unico ma non abrogati, pertanto continuano ad esplicare la propria efficacia per i periodi di imposta precedenti al 2021, anche ai fini dell'attività accertativa dell'ufficio competente;

DATO ATTO in particolare che:

- il comma 817 articolo unico, del suindicato testo di Legge 160/2019 prevede che il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;
- il successivo comma 819 dispone che il presupposto del canone è:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato,
- il successivo comma 821 prevede che il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 820, della L. 160/2019 il nuovo canone è caratterizzato dal principio dell'alternatività ovvero "l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del comma 819";

DATO ATTO altresì che:

- il comma 837 articolo unico, del suindicato testo di legge 160/2019 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate,
- il successivo comma 838 dispone che il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1 comma 817 di suddetta legge, il Canone unico è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal presente canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe;

RILEVATO che la popolazione del Comune di Sovicille al 31.12.2024 è pari a n. 9.849 abitanti e che l'ente ai fini dell'adozione delle tariffe del canone patrimoniale, si trova nella classe "fino a 10.000 abitanti";

VISTA la seguente classificazione del territorio comunale in due categorie, riportata nell'allegato A del vigente regolamento del canone patrimoniale, rilevante al fine dell'applicazione della tariffa per l'occupazione del suolo, compresi gli spazi soprastanti e sottostanti, fatta eccezione per l'imposta sulla pubblicità e per i diritti sulle pubbliche affissioni:

- I categoria : Capoluogo e centri abitati di Rosia, S. Rocco a Pilli, Volte Basse e Carpineto;
- II categoria : Restanti località del territorio comunale

RICHIAMATA la Delibera di Giunta n. 74 del 28/11/2024 con al quale sono state approvate le tariffe del Canone Unico Patrimoniale anno 2025;

RITENUTO di provvedere per l'anno 2026 alla conferma delle tariffe del Canone unico patrimoniale, come da allegati A B e C, parti integranti e sostanziali del presente atto;

VISTI i pareri espressi dal Responsabile del Settore Contabilità e Tributi ai sensi dell'art.49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in merito alla legittimità tecnica e contabile del presente atto;

RICHIAMATO l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza della Giunta Comunale all'approvazione del presente atto;

RITENUTO pertanto di dover procedere in merito;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare le tariffe 2026 del Canone unico come da allegati A, B e C, parti integranti e sostanziali del presente atto;
3. di trasmettere il presente atto ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art.125 del T.U.E.L.;

4. di assolvere agli obblighi di pubblicità e trasparenza dettati dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. con la pubblicazione nel sito internet del Comune di Sovicille, Sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Provvedimenti/Provvedimenti Organi Indirizzo Politico” sottosezione “Disposizioni generali/Atti Generali” e sottosezione “Attività e Procedimenti /Tipologie di Procedimento” e contestuale pubblicazione all’albo pretorio on line;

DELIBERA ALTRESI'

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 D.Lgs. 267/2000

COMUNE DI SOVICILLE
PROVINCIA DI SIENA

PARERI DI REGOLARITA'

Proposta di Deliberazione di Giunta Comunale

Servizio SETTORE CONTABILITA' E TRIBUTI

OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE - CONFERMA TARIFFE PER L'ANNO 2026

Parere	Esito	Motivo	Data
Parere Tecnico	Favorevole		02/12/2025
Parere Contabile	Favorevole		02/12/2025

Dati relativi alla seduta

Seduta del 08/12/2025 Deliberazione n. 96

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale elettronico della proposta conservata nella banca dati del Comune di Sovicille, ai sensi dell'art. 22 del DLgs 82/2005.

Approvato e sottoscritto:

IL Presidente
Gugliotti Giuseppe

Il segretario comunale
Dott. Terreni Mirko

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione del T.U. degli EE.LL. approvato con D.lgs n. 267/2000:

- viene affissa all'Albo pretorio comunale per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, co. 1 del D.lgs n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, co. 4 del D.lgs n. 267/2000);
- è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari (art. 125, del D.lgs n. 267/2000).

Il segretario comunale

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i (CAD). Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Sovicille, ai sensi dell'art. 22 del DLgs 82/2005.